

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-311 del 22/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. OIKOS S.r.l. con sede legale in Comune di Gatteo, Via Cherubini n. 2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di vernici all'acqua sito in Comune di Gatteo, Via Cherubini n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-311 del 22/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OIKOS S.r.l. con sede legale in Comune di Gatteo, Via Cherubini n. 2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di vernici all'acqua sito in Comune di Gatteo, Via Cherubini n. 2.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gatteo in data 04/08/2015 acquisita al Prot. Com.le 9060 del 05/08/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 71824 del 11/08/2015, da **OIKOS S.r.l.**, nella persona del Sig. Balestri Claudio, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Gatteo, Via Cherubini n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di vernici all'acqua, sito nel **Comune di Gatteo, Via Cherubini n. 2**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 12/09/2015 Prot. Com.le 10566, acquisita al Prot. Prov.le 82792 del 24/09/2015, formulata dal SUAP del Comune di Gatteo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

**Tenuto conto** che con Atto del 29/09/2015 Prot. Com.le 11440, acquisito al Prot. Prov.le 84097 del 29/09/2015, il Responsabile del SUAP del Comune di Gatteo ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

**Considerato** che in data 14/10/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo documentazione integrativa, acquisita al Prot. Com.le 12254 ed al Prot. Prov.le 90573 del 20/10/2015;

**Dato atto** che in data 10/11/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo documentazione integrativa a completamento con particolare riferimento all'impatto acustico, acquisita al Prot. Com.le 13512 ed al Prot. Prov.le 96492 del 11/11/2015;

**Visto** che con nota Prot. Prov.le 100975 del 26/11/2015 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 15/12/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, fatta salva l'acquisizione della dichiarazione in merito all'assenza, nelle emissioni E11 ed E14 "miscelatore - prove di laboratorio", di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06;
- in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ha preso atto che il Comune di Gatteo, con Atto Prot. Com.le 14119 del 21/11/2015 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, acquisito al Prot. Prov.le 99370 del 22/11/2015;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Gatteo con nota Prot. Com.le 14961 del 12/12/2015, acquisita al Prot. Prov.le 104940/2015 ha comunicato che "*si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico dell'acustica, dott. ing. Alberto Babbini, nella relazione previsionale di impatto acustico in data 06.11.2015 e presentata a questo Comune in data 10.11.2015, prot. n. 13512, con la quale si dichiara che "In base ai rilievi effettuati, si può concludere che l'attività svolta dalla ditta OIKOS s.r.l., è compatibile con la destinazione dell'area, in quanto, come evidenziato dai rilievi eseguiti, vengono rispettati i limiti assoluti di immissione ed il differenziale nell'area in oggetto, nel periodo diurno (periodo di svolgimento dell'attività)";*
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della dichiarazione sopraccitata relativa alle emissioni in atmosfera;

**Considerato** che in data 22/12/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo la documentazione integrativa, comprendente quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi nonché la relazione previsionale di impatto acustico in sostituzione di quella già inviata in data 10/11/2015, acquisita al Prot. Com.le 15446/2015 e al Prot. Prov.le 109982 del 30/12/2015;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che, sulla base della relazione di impatto acustico prodotta in data 22/12/2015, con Nota Prot. Com.le 113 del 05/01/2016, acquisita da Arpa al PGFC n. 185 del 08/01/2016 il Responsabile del SUAP del Comune di Gatteo ha comunicato quanto segue "*Con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta OIKOS s.r.l., inoltrata a mezzo pec in data 04.08.2015 ed acquisita al protocollo comunale in data 05.08.2015 al n. 9060; richiamata la*

*precedente presa d'atto (prot. n. 14961 del 12.12.2015) di quanto contenuto nella prima relazione previsionale di impatto acustico. Vista la nuova relazione previsionale di impatto acustico in data 21.12.2015 e presentata a questo Comune in data 23.12.2015, prot. n. 15446, si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico dell'acustica, dott. ing. Alberto Babbini, nella relazione previsionale di impatto acustico in data 21.12.2015, con la quale si dichiara che "In base ai rilievi effettuati, si può concludere che l'attività svolta dalla ditta OIKOS s.r.l., è compatibile con la destinazione dell'area, in quanto, come evidenziato dai rilievi eseguiti, vengono rispettati i limiti assoluti di immissione ed il differenziale nell'area in oggetto, nel periodo diurno che nel periodo notturno (periodo di svolgimento dell'attività)."*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 14119 del 21/11/2015 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gatteo, avente ad oggetto "*Parere per lo scarico in pubblica fognatura nera di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo (stabilimento per la produzione di vernici all'acqua) sito in via Cherubini n. 2. Responsabile dello scarico: Ditta OIKOS s.r.l. (P.IVA 01970010409) con Sede Legale in Gatteo, via Cherubini n. 2*", acquisito al Prot. Prov.le 99370/2015;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e nell'Allegato B e relative planimetrie", parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che in particolare che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 189 del 14/04/2009 Prot. Prov.le 36258/09 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata ai sensi dell'art.269 del D.lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico n. 06/12 Prot. Com.le 11694 del 13/12/2012 rilasciata dal Comune di Gatteo;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **OIKOS S.r.l.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Gatteo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di

**OIKOS S.r.l. (C.F./P.IVA 01970010409), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Gatteo, Via Cherubini n. 2, per lo stabilimento di produzione di vernici all'acqua sito in Comune di Gatteo, Via Cherubini n. 2.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A** e "**ALLEGATO B e relative Planimetrie**" parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gatteo e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Gatteo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.a ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.0)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, con atto n. 189 del 14/04/09 prot. n. 36258/09, con validità di 15 anni dalla data di rilascio. Nella istanza di AUA in oggetto la Ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con il succitato atto n. 189 del 14/04/09.

Con e-mail del 09/09/2015 il responsabile dell'endoprocedimento, tenuto conto che l'AUA comporta il rinnovo per altri 15 anni dell'autorizzazione precedente, valutato l'attuale inquadramento normativo delle emissioni esistenti, ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria tecnica complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi, nella seduta del 15/12/2015, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*EMISSIONI E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 silo stoccaggio materie prime in polvere* - Tenuto conto che queste emissioni non risultano campionabili, considerato che mediamente sono effettuati 5 caricamenti mensili della durata di circa 1 ora, si ritiene di non indicare un valore limite di emissione per le polveri. La Ditta dovrà effettuare periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le loro caratteristiche di funzionamento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere periodicità mensile visto il sistema di pulizia ad aria compressa, devono essere annotate in apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo.

*EMISSIONE E9 miscelatori* - L'attività non è indicata nei Criteri CRIAER approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99. L'attività è compresa all'Allegato 4.10 "Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., pertanto si applicano i valori limite ivi previsti per i parametri "polveri totali" e "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)", pari a, rispettivamente, 3 mg/Nmc e 150 mg/Nmc.. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, dovrà essere effettuato almeno un controllo analitico al fine di verificare il rispetto del limite più restrittivo per il parametro "polveri totali" e del limite prescritto per il parametro "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)", non previsto nella precedente autorizzazione. Tenuto conto che sulla emissione è installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, considerato che la Ditta intende installare un pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al comma 3 del punto 8.1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 960/99 i controlli periodici annuali del parametro "polveri totali" sono sostituiti dalla tenuta di un registro nel quale dovranno essere annotate le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una cadenza mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa.

*EMISSIONE E13 cabina verniciatura* - L'attività è compresa al punto 48.2 "Verniciatura manuale a spruzzo" della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel quale si prescrive un valore limite per il parametro "polveri" pari a 3 mg/Nmc. L'attività è altresì compresa al punto 4.3.5 APPLICAZIONE MANUALE A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg del "Settore del legno e del mobile in legno" ed al punto 4.4.6 APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA SU SUPPORTI DI CARTA O CARTONE del "Settore cartario e grafico" dei

criteri regionali ex CRIAER approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, nei quali non si stabiliscono valori limite in emissione ma si prescrive la tenuta di un registro su cui annotare i consumi di prodotti vernicianti utilizzati. Si ritiene, pertanto, di applicare il suddetto valore limite per il parametro "polveri". Evidenziato che dalla verifica delle schede tecniche dei prodotti vernicianti utilizzati si desume che la percentuale di COV contenuta nei prodotti finali a base acquosa è mediamente non superiore al 2%, si ritiene di non prescrivere un valore limite per il parametro "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)". Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, dovrà essere effettuato almeno un controllo analitico al fine di verificare il rispetto del limite imposto per il parametro "polveri", non previsto nella precedente autorizzazione. Il controllo periodico annuale è sostituito dalla tenuta di un registro vidimato da Arpa su cui annotare mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati. Tali consumi non devono essere superiori a 800 litri di prodotti vernicianti a base acquosa all'anno.

*EMISSIONI E11 e E14 miscelatore – prove di laboratorio* – Tali emissioni non sono sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto sono classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale inquadramento normativo è condizionato al rispetto di quanto prescritto al comma 4. lettera a) dell'art. 272 del D.lgs. 152/06, ovvero che tale disposizione non si applica "in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto".

*IMPIANTI TERMICI CIVILI* – Considerato che la potenza termica complessiva è inferiore a 3 MW, gli impianti termici civili rientrano nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e le relative emissioni non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

*SALDATURA E VERNICIATURA A PENNELLO* – Tali attività, come da comunicazioni di modifica non sostanziale inviate dalla Ditta nel 2010 e nel 2012, sono svolte all'interno dello stabilimento, in assenza di captazione, aspirazione e convogliamento all'esterno degli inquinanti. Tenuto conto che:

- le operazioni di saldatura sono limitate alle manutenzioni dei macchinari, pertanto hanno carattere estremamente saltuario. I fumi sono captati e trattati mediante aspiratore carrellato, munito di filtro a cartucce e carboni attivi, per essere reimmessi nell'ambiente di lavoro;
- le operazioni di verniciatura sono svolte a pennello su pannelli campione utilizzati per le esposizioni fieristiche, le vernici utilizzate sono ovviamente quelle prodotte dalla Ditta stessa, quindi all'acqua con limitato contenuto di COV, come sopra detto per la cabina E13;
- l'Azienda USL, viste le modalità di svolgimento delle operazioni e le caratteristiche dei prodotti utilizzati, ritiene accettabile quanto proposto dalla Ditta;

tali attività non sono soggette ad autorizzazione in quanto non presentano emissione in atmosfera, essendo svolte all'interno degli ambienti di lavoro.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 15/12/15 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della dichiarazione in merito all'assenza, nelle emissioni E11 ed E14 "miscelatore - prove di laboratorio", di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06.

Tramite PEC del SUAP del 30/12/2015, acquisita al prot. Prov. n. 109982, la Ditta ha trasmesso la dichiarazione sopraccitata.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti,

del parere di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 15/12/2015 e della dichiarazione sopraccitata relativa alle emissioni E11 ed E14, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 189 del 14/04/09 prot. n. 36258/09, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Gatteo in data 04/08/2015 prot. n. 9060 del 05/08/15, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE N. 11 – MISCELATORE – PROVE DI LABORATORIO**

**EMISSIONE N. 14 – MISCELATORE – PROVE DI LABORATORIO**

proveniente da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**CENTRALE TERMICA UFFICI AREA 1** (n. 2 da 70 kW cad. e n. 3 da 115 kW cad., a metano)

**STRISCE RADIANTI REPARTO PRODUZIONE** (n. 2 da 200 kW cad. a metano)

**STRISCE RADIANTI REPARTO SPEDIZIONI** (n. 1 da 100 kW e n. 1 da 200 kW, a metano)

**PALAZZINA UFFICI E TINTOMETRO AREA 2** (225 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di vernici all'acqua sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

### **EMISSIONI N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - SILOS**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	1	h/g

### **EMISSIONE N. E9 - MISCELATORI**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g



Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	150	mg/Nmc

### EMISSIONE N. E13 – CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	2	h/g
Polveri totali	3	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)) Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento di Arpa sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento di Arpa sopracitato.
- 3.
4. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 9** (esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore limite meno restrittivo per il parametro Polveri totali, e non assoggettata al rispetto di un valore limite per il parametro Composti organici volatili) e **N. 13** (esistente ma precedentemente non assoggettata al rispetto di un valore limite per il parametro Polveri totali).
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 9** (per solo il parametro “Composti organici volatili espressi come C-organico totale”) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data del controllo di cui al precedente punto 3. e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
6. Relativamente alla **emissione N. 9**, la Ditta è altresì esentata dall'effettuazione del controllo analitico periodico annuale per il parametro “Polveri totali”, che è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 8**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Relativamente alla **emissione N. 13**, la Ditta è esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici annuali alle emissioni, che sono sostituiti dalla annotazione, sul **registro** di cui al successivo **punto 8**., dei consumi mensili di **prodotti vernicianti a base acquosa** e dei giorni di

utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **800 litri** di prodotti vernicianti a base acquosa **all'anno**.

8. Relativamente alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8**, dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le loro caratteristiche di funzionamento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che devono avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 8**.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle emissioni **da N. 1 a N. 9**, come richiesto ai precedenti punti 5. e 7.
  - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati negli impianti di cui alla **emissione N. 13**, e i giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 6.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

### PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Gatteo il 04.08.2015 ed acquisita al Prot. Com.le n. 9060 del 05.08.2015 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la dichiarazione rilasciata dal richiedente circa la presenza dell'autorizzazione per scarico di acque reflue n. 06/12 prot. com.le n. 11694 del 13.12.2012 in scadenza il 12.12.2016, quindi tuttora in essere;

### CARATTERISTICHE

<b>Responsabile dello scarico</b>	OIKOS s.r.l.
<b>Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico</b>	Via Luigi Cherubini, 2 - Gatteo
<b>Destinazione d'uso dell'insediamento</b>	Produzione pitture e vernici
<b>Potenzialità dell'insediamento</b>	6500 mc/anno
<b>Tipologia dello scarico</b>	Acque reflue industriali
<b>Recettore dello scarico</b>	Fognatura nera "tipo A"
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Depuratore chimico-fisico e biologico MBR
<b>Impianto finale di trattamento</b>	IMPIANTO DEP.BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

### PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è autorizzato con l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni impartite da HERA S.p.A. nel proprio parere prot. n. 130163 in data 10.11.2015 e di seguito riportate

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio ad acqua di attrezzature**.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **impianto di depurazione chimico fisico e biologico MBR** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
  - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
4. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
  5. HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
  6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
  7. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
  8. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
  9. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
  10. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
  11. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate,

attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

12. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

***Planimetrie:***

F1: inquadramento

F2: rete acque reflue industriali Area 1 ed Area 2 e prima parte acque bianche

F3: rete acque reflue domestiche Area 1 e seconda parte acque bianche

F4: rete acque reflue domestiche Area 2 e terza parte acque bianche

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**